



Comune di Miglianico
Medaglia di bronzo al valore civile

ORDINANZA N. 14

del 4.5.2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE E GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

Visto l'articolo 32 della Costituzione che riconosce tutela alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Visti:

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
- La Delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per sei mesi;
- Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, contenente “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus”;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 , recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID 19 del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2020”;
- l'Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 26 aprile 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Viste:

- l'Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- l'Ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo, avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- l'Ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020 del Presidente della Regione Abruzzo, contenente “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- l'Ordinanza n.10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo, avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa”;
- l'Ordinanza n. 15 del 25.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo, avente ad oggetto l'“Estensione territoriale della “zona rossa”. Revoca dell'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020”;
- l'Ordinanza n. 17 del 27.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo, avente ad oggetto “Emergenza COVID-19 - Ulteriore estensione territoriale della “zona rossa”;
- l'Ordinanza n. 18 del 29.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo, avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020.”;
- l'Ordinanza n. 21 del 02.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo, avente ad oggetto “Emergenza COVID-19 - Proroga dell'efficacia delle misure urgenti nei comuni in “zona rossa””;
- l'Ordinanza n. 22 del 03.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo, avente ad oggetto “Emergenza COVID-19 - Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio.”
- l'ordinanza n. 23 del 03.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo, avente ad oggetto la “Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti adottate con ordinanze n.ri 3, 4, 5, 6 e 7”;
- l'Ordinanza n. 27 del 07.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali”;
- l'Ordinanza n. 29 dell'08.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020: “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali.” Annullamento e sostituzione”;

- l'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali";
- l'Ordinanza n. 37 del 15.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell'ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all'ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 - Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA";
- l'Ordinanza n. 42 del 20.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti";
- l'Ordinanza n. 43 del 20.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";
- l'Ordinanza n. 46 del 23.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca - Disposizioni per i comuni di Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo Patrono";
- l'Ordinanza n. 50 del 30.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri.";
- l'Ordinanza n. 52 del 30.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.";
- l'Ordinanza n. 54 del 3.05.2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

Considerato che per effetto del DPCM del 26 aprile 2020 , il quale sostituisce il DPCM 10 aprile 2020, il Governo ha avviato una fase di iniziale allentamento delle misure restrittive dell'emergenza e di graduale riavvio delle attività economiche, la cosiddetta "Fase 2";

Considerato altresì che per effetto delle ordinanze regionali vigenti, in particolare la numero 50 e la numero 52 del 30 aprile 2020, sono ampliate le motivazioni di spostamento, in particolare per attività motorie e sportive;

Richiamate le seguenti Ordinanze Sindacali:

- n. 4 del 22.02.2020, con cui è stato attivato il COC per la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- n. 7 del 10.03.2020, con cui sono state apportate modifiche temporanee al funzionamento degli uffici comunali, in relazione all'emergenza sanitaria in corso, ed è stata integrata l'Ordinanza n. 4, con cui è stato attivato il COC;
- n. 11 del 04.04.2020, con cui sono state aggiornate le funzioni del COC;

- n. 13 del 23.04.2020, che accorpa le misure delle precedenti ordinanze sindacali n.7, 8 e 9 contro la diffusione della malattia infettiva covid-19 in coerenza con le intervenute disposizioni normative protempore vigenti;

Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale i Sindaci sono abilitati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria, in qualità di rappresentanti della comunità locale;

Visto l'articolo 50, comma 5, che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'articolo 54, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del Governo, annoverando nelle sue competenze l'adozione, con atto motivato, di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamato il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, di derivazione europea, che impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22 maggio 2013 n.964);

Evidenziato che l'emergenza sanitaria è ancora in corso e che continuano a registrarsi nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19 residenti a Miglianico, giunti a quattordici unità (di cui una deceduta);

Ritenuto che il trend in atto nell'intero territorio comunale impone, pertanto, di confermare le misure comunali vigenti, aggiuntive rispetto a quelle statali, volte ad evitare il più possibile le occasioni di contagio;

Rilevato che il parco giochi e gli impianti sportivi comunali (Pattinodromo, PalaMiglianico, Campo Sportivo) sono frequentati dai cittadini e che non è possibile garantire accesso ai luoghi sopra citati in modo contingentato, in modo da evitare forme di assembramento;

Ponderata l'importanza del diritto all'esercizio della *pietas* nei confronti dei propri cari defunti parallelamente agli opportuni presidi e misure necessari per poter consentire la riapertura al pubblico del cimitero, garantendo l'opportuno distanziamento sociale;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 19.3.2020, come sostituito dal Decreto Sindacale n. 4 del 2.5.2020 contenente la individuazione delle attività ritenute indifferibili per il Comune di Miglianico, da rendere in presenza;

Ravvisata, per quanto premesso, la necessità, nonché l'urgenza, di disciplinare, coerentemente con le nuove previsioni governative la più opportuna organizzazione e le necessarie misure da applicare sul territorio di Miglianico atte a consentire gradualmente la ripresa delle attività economiche e di alcune attività sociali, dissuadendo al contempo, ed a maggior ragione, i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, a tutela della salute e dell'incolumità pubblica su tutto il territorio comunale;

Valutata la finalità sostanziale del provvedimento in adozione, che è quella di dare attuazione al divieto di assembramento e di ogni altro divieto previsto dalle disposizioni governative, permanendo nel quadro disegnato dal legislatore statale dell'emergenza e perseguendo l'univoca ratio dello stesso, ossia l'adozione di tutte le possibili e più opportune misure atte a contenere il contagio da COVID-19;

Ritenuto dunque di dover provvedere in merito al fine di continuare a fronteggiare con la maggior efficacia possibile l'emergenza sanitaria che interessa il territorio comunale di Miglianico;

Visti:

- il Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

ARTICOLO 1 - FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

1. L'accesso al Municipio è **vietato** per coloro che rientrano in una delle seguenti condizioni:
 - soggetti con sintomatologia da **infezione respiratoria e febbre** (maggiore di 37,5° C) ;
 - soggetti sottoposti alla misura della **quarantena** ovvero risultati **positivi al virus**;
 - soggetti con **sintomi influenzali** (febbre/tosse/difficoltà respiratorie);
2. Le attività di **Front Office** si svolgono **prevalentemente** via **e-mail** e via **telefono**, utilizzando recapiti specificati nell'Allegato 1;
3. Il funzionamento degli **sportelli comunali in presenza** sarà garantito **dal lunedì al sabato** dalle ore **8,00** alle ore **14,00** e sarà svolto attraverso i seguenti punti di relazioni con il pubblico:
 - **URP 1 - Servizi Demografici - Sociali - Scuola**
 - **URP 2 - Polizia Locale**
 - **URP 3 - Servizi Tributi - Finanziario e Tecnico**
4. Agli sportelli URP è possibile accedere ai soli cittadini portatori di necessità non evadibili telefonicamente o per email, previo accordo al citofono del palazzo comunale o telefonata al numero 0871.951121.

ARTICOLO 2 - STRUTTURE COMUNALI E PARCO GIOCHI

1. Con riferimento all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e) del DPCM 26 aprile 2020, non potendo assicurare il rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, si dispone:
 - a. la **chiusura** al pubblico **del parco giochi**;
 - b. la **chiusura** al pubblico di tutti gli impianti sportivi comunali (Pattinodromo, PalaMiglianico, Campo Sportivo).

ARTICOLO 3 - MERCATO SETTIMANALE ALIMENTARE, FIORI E PIANTE

1. Con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera z) ed all'allegato 1 del del DPCM 26 aprile 2020, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020 rispetto all'omologo allegato del DPCM 22 marzo 2020 è **consentito** lo svolgimento del solo **mercato di vendita di generi alimentari, fiori, piante, semi e fertilizzanti** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. la cadenza di svolgimento del mercato è settimanale, tutti i **sabato mattina** dalle 8,00 alle 12,30;
 - b. è **consentita** la **vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli, di fiori, piante, semi e fertilizzanti** con l'esclusione della vendita di tutti gli altri generi;
 - c. è consentita la frequenza ai **soli assegnatari di posteggio a posto fisso**, che dovranno consegnare alla Polizia Municipale, all'arrivo presso l'area mercatale, prima dell'avvio delle procedure di montaggio della postazione, **copia dell'autocertificazione per lo spostamento prevista dal DPCM 26 aprile 2020**, dalla quale si evinca, tra l'altro, che l'esercente non è sottoposto a quarantena e non è risultato positivo Covid19;
 - d. **non è consentito** l'accesso agli operatori commerciali aventi titolo di "**spuntista**";
 - e. il **perimetro esterno dell'area** di mercato dovrà essere **delimitato** con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
 - f. il presidio dei varchi ed il **controllo** dei comportamenti all'interno dell'area mercatale sarà garantito dal personale della Polizia Municipale, anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile operanti nel COC Centro Operativo Comunale;

- g. gli addetti al controllo potranno sottoporre gli operatori al **controllo della temperatura corporea** mediante idonei dispositivi;
 - h. gli addetti al controllo dei varchi **scaglioneranno gli utenti** in ingresso rispetto a quelli in uscita, assicurando che all'interno dell'area mercatale non si verifichino condizioni di assembramento e che sia garantita sempre la distanza interpersonale minima di un metro;
 - i. il **numero massimo di utenti** che potranno essere **contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale** così delimitata dovrà essere **non superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti**, oltre agli operatori commerciali;
 - j. i **banchi di vendita**, nel rispetto delle superfici assegnate, devono essere allestiti ad una **distanza di almeno tre metri l'uno dall'altro**, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comando di Polizia Municipale;
 - k. il numero **massimo** degli **operatori** commerciali rimane stabilito in **due per banco**;
 - l. **l'accesso all'area mercatale** è consentito ad **un solo componente per nucleo familiare** fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti;
 - m. ogni cliente deve **seguire e rispettare i percorsi unidirezionali prestabiliti** dagli operatori; non è consentito l'incrocio tra gli utenti;
 - n. **ogni persona** che accede all'area di mercato deve essere munita di **protezione delle vie respiratorie**, deve mantenere la **distanza** interpersonale di **almeno un metro** e deve altresì **trattenersi** all'interno dell'area mercatale per il **tempo strettamente necessario agli acquisti**;
 - o. anche all'interno dell'area mercatale, e nelle aree ad esso limitrofe, rimane in vigore il **divieto di creare assembramenti**;
 - p. ogni **operatore** deve indossare i dispositivi di protezione individuale (**DPI**), ed in particolare **guanti e mascherine**, fin prima dell'avvio delle operazioni di montaggio del banco di vendita, e deve mettere a disposizione dei **clienti** idonee **soluzioni idroalcoliche** per la detersione delle mani nonché **guanti "usa e getta"**;
 - q. ogni operatore deve porre a **terra specifica segnaletica**, finalizzata a distanziare i clienti dal banco di vendita e fra loro, oltre che garantire un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro;
 - r. **ogni operatore** deve **servire i clienti uno per volta**, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
 - s. ogni operatore deve mettere a disposizione dell'utenza appositi **cestini getta rifiuti**, per favorire il corretto smaltimento dei succitati guanti "usa e getta";
 - t. ogni operatore deve provvedere a **mantenere sempre pulita l'area** a lui assegnata, ed al termine dello svolgimento del mercato deve provvedere a lasciare pulito il proprio posteggio, effettuando quanto più possibile la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da lui e dai suoi avventori, conferendoli in appositi sacchi di plastica, a loro cura e spesa;
 - u. le strutture di vendita dovranno essere installate in modo conforme alle prescrizioni di **sicurezza** e di **tutela della pubblica incolumità**, e l'attività di vendita dovrà rispettare le prescrizioni **igienico-sanitarie e di sicurezza**;
 - v. l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei **veicoli** non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di **vie di emergenza**;
2. **al venir meno delle succitate condizioni di sicurezza**, a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà **sospendere temporaneamente il mercato** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette;
 3. in caso di perduranti criticità, ovvero in presenza di condizioni meteorologiche avverse, **il mercato verrà chiuso**;
 4. l'operatore che non dovesse rispettare le norme e le prescrizioni succitate, è soggetto a **revoca** del posteggio assegnato presso l'area mercatale di Miglianico e, conseguentemente, verrà immediatamente allontanato dal mercato stesso;
 5. il mancato rispetto delle succitate prescrizioni è soggetto inoltre all'applicazione, in solido, delle

sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020.

ARTICOLO 4 - COMMERCIO ITINERANTE

1. E' consentito il commercio itinerante nel settore alimentare sul territorio comunale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. è **consentita la vendita dei soli generi alimentari** con l'esclusione della vendita di tutti gli altri generi;
 - b. è consentita la frequenza ai **soli assegnatari di posteggio a posto fisso**, che dovranno consegnare alla Polizia Municipale, all'arrivo presso l'area mercatale, prima dell'avvio delle procedure di montaggio della postazione, **copia dell'autocertificazione per lo spostamento prevista dal DPCM 26 aprile 2020**, dalla quale si evinca, tra l'altro, che l'esercente non è sottoposto a quarantena e non è risultato positivo Covid19;
 - c. l'**accesso all'area di vendita** è consentito ad **un solo componente per nucleo familiare** fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti;
 - d. **ogni persona** che accede alla postazione di vendita deve essere munita di **protezione delle vie respiratorie**, deve mantenere la **distanza** interpersonale di **almeno un metro** e deve altresì **trattenersi il tempo strettamente necessario agli acquisti**;
 - e. anche nell'area di vendita e nelle aree ad esso limitrofe rimane in vigore il **divieto di creare assembramenti**;
 - f. il **commerciante** deve indossare i dispositivi di protezione individuale (**DPI**), ed in particolare **guanti e mascherine** e deve mettere a disposizione dei **clienti** idonee **soluzioni idroalcoliche** per la detersione delle mani nonché **guanti "usa e getta"**;
 - g. il commerciante deve garantire e controllare il rispetto di un **adeguato spazio per l'attesa** dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro;
 - h. il **commerciante** deve **servire i clienti uno per volta**, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
 - i. il commerciante deve provvedere a **mantenere sempre pulita l'area** utilizzata, effettuando quanto più possibile la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da lui e dai suoi avventori;
 - j. le strutture di vendita dovranno stazionare in modo conforme alle prescrizioni di **sicurezza** e di **tutela della pubblica incolumità**, e l'attività di vendita dovrà rispettare le prescrizioni **igienico-sanitarie e di sicurezza**;
 - k. il posizionamento dei **veicoli** non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di **vie di emergenza**;
2. **al venir meno delle succitate condizioni di sicurezza** l'attività di commercio itinerante verrà sospesa;
3. il mancato rispetto da parte del commerciante delle norme e delle prescrizioni succitate, oltre che a provocare la sospensione dell'attività di commercio itinerante, sarà motivo dell'applicazione delle **sanzioni** di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020;

ARTICOLO 5 - CIMITERO COMUNALE

1. Con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 26 aprile 2020 e al punto 15 dell'OPGR Abruzzo n. 50 del 30 aprile 2020 si dispone la **riapertura al pubblico** del cimitero a far data **dal 10 maggio 2020**, nel rispetto delle seguenti misure:
 - a. a ciascun nucleo familiare, è consentito accedere al cimitero **una sola volta al giorno**, al massimo in **una persona per ciascun nucleo familiare**, fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti e, comunque, per una **durata massima della visita ai defunti di 30 minuti**;
 - b. ogni persona che accede al cimitero deve **essere munita dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, deve **mantenere la distanza interpersonale di almeno un**

metro;

- c. **in caso di contatto con oggetti o materiali** (esempio: fiori, lumini, innaffiatoio, lapidi, ecc...), è opportuno utilizzare **guanti monouso**;
- d. all'ingresso ed all'uscita del cimitero, si raccomanda la igienizzazione delle mani tramite l'uso di **idonee soluzioni idroalcoliche**, sia personali che eventualmente rese disponibili dal Comune;
- e. anche all'interno del cimitero permane il **divieto di creare assembramenti**;
- f. il **controllo** dei comportamenti all'interno dell'area cimiteriale sarà garantito dal personale della Polizia Municipale, anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile operanti nel COC Centro Operativo Comunale.

ARTICOLO 6 - ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI UFFICI E SERVIZI

1. **A tutti i titolari degli esercizi commerciali ed ai responsabili dei pubblici uffici e pubblici esercizi essenziali (quali banche e simili) a cui è consentita l'apertura al pubblico sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (allegati 1 e 2 al DPCM), fermo restando il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 al DPCM 26 aprile 2020, si dispongono le seguenti ulteriori misure di prevenzione:**
 - a. **ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.** In particolare, detti sistemi devono essere **disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento (POS e simili)**;
 - b. **uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto**, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
 - c. **informazione all'ingresso dell'attività** per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrare;
 - d. **dare ampia diffusione**, mediante affissione all'ingresso dell'attività, **delle misure di prevenzione di carattere igienico-sanitarie** di cui all'allegato 4 al DPCM 26 aprile 2020;
 - e. È consentita la **consegna dei prodotti a domicilio** (anche per gli esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico), nel rispetto dei **requisiti igienico sanitari** sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve **evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.**

ARTICOLO 7 - VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP

1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che vendono i prodotti agricoli nei pressi delle proprie coltivazioni sono tenuti:
 - a. ad indossare dispositivi di **protezione delle vie respiratorie** e **guanti di protezione**, oltre che a rispettare la distanza di un metro con i propri clienti;
 - b. invitare i clienti ad indossare protezioni delle vie respiratorie;
 - c. nel caso di compresenza di più clienti, ad invitarli ad osservare la **distanza interpersonale di un metro** nella fila di attesa;
 - d. a fornire i propri clienti di **guanti "usa e getta"** nelle attività di acquisto;

ARTICOLO 8 - ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA

1. Ferme restando le distanze interpersonali minime stabilite dall'art. 1, comma 1, lettera f) del DPCM 26 aprile 2020 (due metri per le attività sportive ed un metro per ogni altra attività), l'attività motoria e l'attività sportiva sono consentite **anche senza l'uso di protezioni delle vie respiratorie**;
2. I praticanti attività motoria e sportiva devono comunque **portare con sé la personale protezione delle vie respiratorie** onde consentire il suo pronto uso nel caso di incontro con altre persone.

ARTICOLO 9 - SPOSTAMENTI E PRESENZA DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

1. Al di fuori dei propri residenza domicilio o dimora è obbligatorio **avere con sé una protezione delle vie respiratorie pronta all'utilizzo**;
2. Si prescrive **l'uso di protezioni delle vie respiratorie** al di fuori dei propri residenza domicilio o dimora, fermo restando l'obbligo previsto dal DPCM del 26 aprile di usarle nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza:
 - a. in ogni caso **nelle vie del centro abitato**:
 - Piazza Umberto I,
 - Via della Chiesa,
 - Borgo Forno,
 - Via Sud,
 - Salita della Fonte,
 - Cortile Tomei,
 - Via Martiri Zannolli,
 - Via Martiri di Cerreto,
 - Via Circonvallazione Colle,
 - Via Roma e tutti i Vichi,
 - Via San Giacomo,
 - b. in ogni caso **nelle zone antistanti** la farmacia, gli esercizi commerciali, gli istituti bancari, l'ufficio postale, i vivai ed in tutti i punti in cui si formano file o potenziali assembramenti;
 - c. in tutti i casi in cui siano **compresenti**, pur nel rispetto della distanza di sicurezza, **due o più persone non conviventi**.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno **decorrenza immediata** e sono **efficaci fino al 17.05.2020**, salvo proroga.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto **cessa di produrre effetti l'ordinanza sindacale n. 13 del 23.04.2020**;
3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nonché dagli atti e dai provvedimenti statali e regionali ad esso collegati.

A V V E R T E

1. Che le **violazioni** alle suddette disposizioni, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da euro 400,00 € a euro 3.000,00 €**, nei termini specificati dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, al quale integralmente si rinvia;
2. **Agli esercenti, ai responsabili di pubblici uffici e pubblici esercizi essenziali** ed in generale ai responsabili di ogni altra attività che si svolga in luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, **compete la sorveglianza del rispetto delle prescrizioni comportamentali**

previsti dalla presente ordinanza e dagli allegati 4 e 5 al DPCM 26 aprile 2020;

3. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

1. Di avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine per l'esecuzione del presente provvedimento;
2. La trasmissione del presente atto:
 - All'Albo Pretorio del Comune;
 - Alla Regione Abruzzo;
 - Alla Prefettura di Chieti;
 - Al Comando di Polizia Municipale di Miglianico;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Miglianico;
 - Al Coordinatore della Protezione Civile di Miglianico.

INFORMA CHE

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Fabio ADEZIO



PERSONALE COMUNALE RECAPITI TELEFONICI ED INDIRIZZI E-MAIL

| SETTORE AMMINISTRATIVO | | |
|--|------------|---------------------------------------|
| PAOLUCCI Roberto (Resp. Settore) | 0871951124 | roberto.paolucci@miglianico.gov.it |
| PATRICELLI Rosella | 0871951137 | rosella.patricelli@miglianico.gov.it |
| SECCIA Paola | 0871951132 | paola.seccia@miglianico.gov.it |
| FABUCCI Geltrude | 0871951136 | geltrude.fabucci@miglianico.gov.it |
| PETRONGOLO Maurizio | 0871951121 | maurizio.petrongolo@miglianico.gov.it |

| POLIZIA MUNICIPALE | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| CESARONE Lorenzo (Comandante) | 345 8976588 | poliziamunicipale@miglianico.gov.it |
| SCANZANO Giuseppe | 0871 951170/ 348 8059931 | giuseppe.scanzano@miglianico.gov.it |

| SETTORE TRIBUTI - SEGRETERIA | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| FATTORE Antonella (Resp. Settore) | 0871951125 0871951140 | antonella.fattore@miglianico.gov.it |
| FERRARI Angela | 0871951129 | angela.ferrari@miglianico.gov.it |

SETTORE FINANZIARIO

| | | |
|--|------------|-------------------------------------|
| DI MASCIO Lucia (Resp. Settore) | 0871951128 | lucia.dimascio@miglianico.gov.it |
| BERARDOCCO Gianna | 0871951130 | gianna.berardocco@miglianico.gov.it |

SETTORE URBANISTICO

| | | |
|---|------------|------------------------------------|
| ESPOSITO Valeria (Resp. Settore) | 0871951131 | valeria.esposito@miglianico.gov.it |
| ANZIDEO Fabio | 0871951135 | fabio.anzideo@miglianico.gov.it |

SETTORE LAVORI PUBBLICI

| | | |
|--|------------|---------------------------------------|
| GIACCHETTI Amanda (Resp. Settore) | 0871951139 | amanda.giacchetti@miglianico.gov.it |
| MARCHESANI Annarita | 0871951134 | annarita.marchesani@miglianico.gov.it |

SERVIZI SOCIALI

| | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| PERSIANI Angela | 0871 951161 | angela.persiani@miglianico.gov.it |
| PATRIZIO Lucia | 0871 951162 | lucia.patrizio@miglianico.gov.it |